

Gli aspetti generali del trust

di Costantino Bortone , Paolo Borrelli |

17 MAGGIO 2017



Proponiamo il primo di una serie di articoli dedicati all'istituto del trust, ormai presente nel panorama italiano, maggiormente utilizzato nella tutela del patrimonio di famiglia (trust familiare) e sempre più spesso citato nelle discussioni dei professionisti, nei convegni e anche nelle aule nei Tribunali.

SOMMARIO:

- **PREMESSA**
- **INQUADRAMENTO GIURIDICO E PECULIARITÀ**
- **CONCLUSIONI**

Premessa

Il trust è un istituto tipico dei sistemi di *common law* utilizzato per regolare una molteplicità di rapporti giuridici di natura patrimoniale. Esso si configura come uno strumento giuridico estremamente versatile e dagli innumerevoli usi, capace da un lato di rispondere alla domanda di flessibilità che emerge dal contesto economico finanziario, dall'altro di superare i limiti degli istituti giuridici tradizionali dell'ordinamento italiano. Inoltre qualsiasi tipologia di beni può essere apportata (dagli immobili alle opere d'arte) e non vi sono altresì vincoli legali per la sua costituzione (ad esempio il matrimonio per il fondo patrimoniale).

Nell'ordinamento italiano non esiste una legge che regola tale istituto, ma vi è stato solo un riconoscimento degli effetti giuridici a decorrere dal 1° gennaio 1992, a seguito della ratifica della [Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985](#), intervenuta con legge 16 ottobre 1989 [n. 364](#). Diversamente, nel panorama *civil law*, argomento che sarà trattato in un successivo articolo, il legislatore ha disciplinato il trust con una legge "ad hoc", ossia con l'articolo 1 commi da [74](#) a [76](#) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007). Con la menzionata legge è stata riconosciuta al trust la soggettività tributaria, elencandolo tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società ex [art. 73 D.P.R. 1986, n. 917](#).

Pertanto per istituire e regolamentare un trust è necessario, in mancanza di una legge italiana, riferirsi innanzitutto alla normativa contenuta nella [Convenzione](#) che però è di limitata utilità, in quanto essa definisce solamente i caratteri fondamentali del trust, ma non si addentra nella sua specifica regolamentazione. Allora occorre necessariamente effettuare la scelta della legge regolatrice da applicare al trust presente principalmente nei paesi *common law*, come ad esempio la legge di Jersey o Guernsey, ovvero di *civil law* come la legge di San Marino, con la conseguenza che bisogna conoscere approfonditamente non solo la legge stessa, ma anche il sistema giuridico cui essa appartiene.

Inquadramento giuridico e peculiarità

Il trust si sostanzia in rapporti giuridici istituiti dal disponente (*settlor* o *grantor*) che, di norma, trasferisce, per atto *inter vivos* o *mortis causa*, beni o diritti a favore del *trustee* il quale li amministra, con i diritti e i poteri di un vero e proprio proprietario, nell'interesse (meritevole) dei beneficiari o per uno scopo prestabilito. È possibile, altresì, che sia nominato un guardiano (*protector*), con il compito di vigilare sull'operato del *trustee* e con il potere di opporre l'esistenza del trust verso i terzi.

Dunque le figure che compongono il trust sono: il disponente, il trustee, il/i beneficiario/i (se i beni sono

destinati a persone designate o da designare) e, facoltativamente, il guardiano. Le gure del disponente e del trustee possono anche coincidere e in questo caso si parla di trust autodichiarato (di limitata utilizzabilità nel nostro ordinamento).

Il trust viene costituito attraverso l'atto istitutivo (negozio unilaterale), enunciando con chiarezza il ne e gli interessi meritevoli, la durata, i compiti e poteri del trustee e del guardiano, i bene ciari, ed avrà alternativamente la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

Successivamente si darà attuazione al trust attraverso gli atti dispositivi in cui il disponente (ma anche i terzi) trasferirà al trustee i beni che saranno inclusi nel fondo del trust e in relazione ai quali il trustee svolgerà i compiti affidati allo stesso nell'atto istitutivo e nella lettera dei desideri (se redatta).

⚠ Attenzione

I singoli atti di trasferimento dei beni al trustee avranno la forma richiesta dall'ordinamento per il trasferimento di quel determinato bene.

I beni posti in trust costituiscono, a tutti gli effetti, un patrimonio separato rispetto ai beni residui che compongono il patrimonio del disponente e del trustee, con l'effetto di una vera e propria **segregazione patrimoniale**.

⚠ Attenzione

Ne deriva, quale principale conseguenza, che i beni vincolati alla natura del trust **non potranno essere oggetto di azioni cautelari o esecutive** da parte dei creditori personali del disponente (non essendo più gli stessi di sua proprietà ed essendo egli estraneo, una volta conferiti i beni, al trust) del trustee e dei beneficiari ove esistenti, almeno nella misura in cui questi abbiano una mera aspettativa di godere in futuro del patrimonio e/o dei suoi frutti.

Il tutto con la precisazione che qualsiasi atto fatto in frode è **revocabile**, con la revocatoria pauliana.

La particolarità del trust sta nel fatto che l'adempimento dei beni viene attuato **non attraverso un mandato** ma mediante un vero e proprio **trasferimento di proprietà**, per cui il trustee diviene legittimo e pieno proprietario dei beni fino all'esaurimento della propria missione, e il disponente perde la titolarità del patrimonio conferito o comunque non può rivendicare alcun diritto reale sui beni conferiti in trust anche da terzi.

Anche il trust non venga dichiarato nullo (sham trust), e la giurisprudenza è unanime in tal senso, vi sono due capisaldi da rispettare: il disponente dei beni in trust **"perde l'effettivo controllo"** sugli stessi e che il trust sia **irrevocabile** e quindi il patrimonio del disponente non potrà più ritornare nella proprietà di quest'ultimo.

Conclusioni

Nonostante i casi di utilizzo fraudolento del trust, ragione per la quale gode ancora della "inappropriata" fama di strumento di occultamento patrimoniale, in realtà esso è utilizzato in larga parte per finalità meritorie in quanto risponde alle innumerevoli esigenze di flessibilità e velocità della nostra civiltà e del nostro modello sociale.

I casi della vita sono molti e di conseguenza moltissime sono le occasioni in cui si potrà, attraverso questo prezioso strumento, risolvere esigenze che non sarebbe parimenti possibile gestire con istituti giuridici di tradizione romanistica (vedi fondo patrimoniale).

Molteplici possono essere gli utilizzi del trust tra questi si annoverano: tutela della integrità e della destinazione del patrimonio familiare, tutela dei componenti "deboli" della famiglia (oggi disciplinato dalla legge sul "Dopo di noi" del 22 giugno 2016, [n. 112](#)), sistemazioni in occasione di crisi della famiglia, divisioni ereditarie, vicende del capitale di rischio della famiglia, passaggio generazionale dell'azienda familiare, patti di sindacato, garanzie, procedure concorsuali ovvero anche ad esigenze quotidiane quali una collezione di orologi o di libri aventi un soggetto specifico, ovvero di qualsiasi altro scopo con cui si vuole garantire ad un complesso di beni una propria autonoma rilevanza economica indipendentemente dal proprietario originario.

Nonostante questo, data la complessità dell'istituto, delle leggi regolatrici creazione dello strumento, bisognerà sempre rivolgersi a professionisti quali consigliare le scelte più opportune.

e delle scelte necessarie alla
casi ed esperti che potranno

- [Convenzione dell'Aja, 1° luglio 1985](#), ratificata con L. 16 ottobre 1989, [n. 364](#);
- L. 27 dicembre 2016, art. 1, commi da [74](#) a [76](#);
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. [73](#).